



COMUNE di PORTO MANTOVANO

REGOLAMENTO VIDEOGIOCHI

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 95 del 18/10/2004

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 12/09/2005

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 22 della Legge 27/12/2002 n. 289
Art. 110 TULPS
Art. 38 della Legge 388/2000
Art. 14bis del D.P.R. n. 640/1972
Art. 86 e 88 del TULPS
Art. 37 della Legge 388/2000
Art. 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni
Art. 6 D.P.R. 20/10/1988 n. 447 come modificato dal D.P.R. 7/12/2000 n. 440
Art. 39 commi da 5 a 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24/11/2003 n. 326
Art. 4 comma 195 Legge 24/12/2003 n. 350
Decreto 27/10/2003
Decreto 20/01/2004
Circolare 6 maggio 2004, n. 2/COA/DG/2004

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento riguarda l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.

ART. 3 TIPOLOGIA DEI LOCALI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI

Gli apparecchi di cui all'art. 2 possono essere installati solo presso i seguenti locali:

- 1) **bar, caffè ed esercizi assimilabili**, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande: è installabile un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4;
- 2) **ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili**, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti: è installabile un apparecchio o congegno ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4;
- 3) **alberghi, locande ed esercizi assimilabili**, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità: è installabile un apparecchio o congegno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6;
- 4) **sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad**

eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper e juke-box: è installabile un apparecchio ogni 10 metri quadrati di superficie del locale;

- 5) **circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande:** si osservano le disposizioni delle precedenti lettere a) oppure b), con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione;
- 6) **agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.:** è installabile un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8;
- 7) **esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.:** è installabile un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

Si considera la SLP destinata alla somministrazione di alimenti e bevande (esclusi i servizi igienici, i locali adibiti a magazzino, i locali di servizio) nei seguenti locali:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili
- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili purchè in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande

Si considera la SLP destinata all'attività in genere (esclusi i servizi igienici, i locali di servizio, lo spazio occupato da distributori automatici) nei seguenti locali:

- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici
- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi.

Nei locali ove vi siano installati apparecchi del comma 6 art. 110 T.U.L.P.S. è obbligatoria la presenza di almeno un apparecchio da gioco del comma 7 lett. a) oppure c), oppure meccanico o elettromeccanico.

Nelle sale pubbliche da gioco il numero di apparecchi o congegni del comma 6 art. 110 T.U.L.P.S. non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.

Negli esercizi di cui al punto 1, 2, 5 e 7 del presente articolo gli apparecchi o congegni previsti dal comma 6 art. 110 T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

ART. 4
CARATTERISTICHE TECNICHE DI LOCALIZZAZIONE

Per l'installazione dei videogiochi debbono sussistere i seguenti presupposti:

- a) destinazione urbanistica dell'area
- b) possesso dell'agibilità igienico sanitaria
- c) possesso del CPI ove la capienza sia superiore a 99 persone
- d) insonorizzazione dei locali

ART. 5 RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, valgono le disposizioni nazionali in materia di videogiochi